

Non clandestinità del possesso ai fini della usucapione – Cass. n. 11465/2021

Possesso - effetti - usucapione - vizi del possesso - clandestinità - Non clandestinità del possesso ai fini della usucapione - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva accertato l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un dipinto oggetto di furto, che il possessore aveva ricevuto in donazione e tenuto per circa quaranta anni appeso alla parete del salotto della sua abitazione, sul rilievo che il bene, pur collocato in modo conforme alla sua destinazione tipica, non era stato oggetto di possesso pubblico e non clandestino, perché destinato ad essere visibile solo dalla ristretta cerchia di persone che frequentavano la casa).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11465 del 30/04/2021 (Rv. 661096 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1153](#), [Cod_Civ_art_1161](#), [Cod_Civ_art_1163](#)